

Allegato A)

# COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



*Regolamento*  
*per il servizio di*  
*noleggio di autobus con conducente.*

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 20/04/2000

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.**

## ART. 1

### DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.

1. Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio di autobus (veicolo per il trasporto di almeno 10 persone, compreso il conducente), con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse, o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

## ART. 2

### VALIDITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento avrà efficacia fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento.
2. Le eventuali modificazioni introdotte da successive normative, comporteranno modificazioni, anche parziali, effettuate in base a procedure di legge.

## ART. 3

### FUNZIONE PROGRAMMATORIA.

1. Il numero e tipo di licenze stabilito dal presente regolamento potranno essere modificati in base agli atti programmatici della Regione Marche e seguendo le procedure di legge.

## ART. 4

### NORMATIVA REGOLANTE IL SERVIZIO.

Il servizio, per quanto previsto nel presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:

- regio decreto 18/06/1931, n. 733;
- regio decreto 06/05/1940, n. 635;
- art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- artt. 19 e 85 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- art. 8 del D. L. 10/11/1978 n. 702, convertito in legge 08/01/1979 n. 3;
- decreto ministeriale 03/10/1979 e successive modificazioni;
- legge 24/11/1981, n.689, capo I;
- decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991, n. 448;
- art. 8 della legge 05/02/1992, n. 104;
- D. L.vo legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- art. 665 c.p..

ART. 5  
PARERI.

1. Per l'esame e i pareri sulle problematiche relative al servizio l'Amministrazione Comunale consulterà le associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, ogni qualvolta fosse ritenuto opportuno dall'Amministrazione medesima e comunque nei casi di rilascio, revoca, decadenza di licenza, nonché relativamente all'applicazione ed interpretazione del presente regolamento.
2. Qualora le associazioni in questione non dovessero dare riscontro alla richiesta di parere nei termini conferiti dall'Amministrazione Comunale, lo stesso s'intenderà espresso favorevolmente.
3. Il parere delle suddette associazioni sarà consultivo e pertanto non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6  
PRINCIPI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

1. Colui che esercita il servizio deve essere titolare di licenza comunale.
2. L'esercizio del servizio senza licenza è punito – ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1, e 107 del regio decreto 03/03/1934 n. 383 e degli artt. 16, 113 e 114 della legge 24/11/1981 n. 689 – con la sanzione amministrativa fino a £. 1.000.000, conciliabile in via ordinaria con il pagamento della somma di £. 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante l'impiego della forza pubblica.
3. Le licenze sono rilasciate, attraverso **bandi di pubblico concorso**, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possano gestirle in forma singola o associata.
4. Nel caso di **persona giuridica**, la licenza è intestata ad **un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale**, così come definita dal decreto del ministero dei trasporti 20/12/1991 n. 448, designato dalla società stessa.
5. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento, su istanza sottoscritta da un legale rappresentante.
6. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi, non può avvenire prima che sia trascorso **un anno**.
7. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti tra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa non sono in nessun caso opponibili al comune.
8. Le licenze non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23; esse sono riferite a **singoli autobus**.

Art. 7  
NUMERO E TIPO DELLE LICENZE.

1. Sono concedibili le licenze di cui al prosieguo, distinte facendo riferimento alla classificazione dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 ed anche allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti di portatori di handicap. Esse sono:
  - a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti, n. **1**;
  - b) autobus della categoria M3 fino a 38 posti, n. **1**;

- c) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti, n. **2** (di cui **una** è stata **già** rilasciata);
  - d) autobus della categoria **M3** omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria, n. **1**.
2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide e s'intendono annoverate in uno dei quattro gruppi di cui al comma 1 del presente articolo, a seconda delle caratteristiche dei veicoli cui sono correlate.
  3. Il Consiglio Comunale determina con il presente il numero delle suddette licenze concedibili sulla base dell'entità della popolazione del Comune e del numero e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle autorizzazioni regionali teoriche disponibili.

#### ART. 8 FIGURE GIURIDICHE.

1. Gli intestatari di licenza, al fine del libero esercizio della propria attività, e fermo restando il divieto di cui all'art. 30, lett. a) del presente regolamento, possono:
  - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08/08/1985, n. 443;
  - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio;
  - d) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tale quella a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa, avente come finalità l'autotrasporto di persone, operante in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

#### ART. 9 INGRESSO E RECESSO DI SOCI.

L'ingresso di uno o più soci, non si configura come trasferimento di licenza, ai sensi dell'art. 23, ciò, a condizione che **entro un anno non** intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso sia stato unico possessore dell'idoneità professionale, di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991, n. 448.

#### ART. 10 PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DELLE LICENZA.

1. Quando, per decadenza, revoca, o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni, si rendano disponibili licenze, la **giunta comunale, sentite le** associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, **delibera apposito bando di concorso**, nonché le forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale. La commissione di concorso verrà nominata dal funzionario.
2. Nel bando devono essere precisati:
  - a) il numero ed il tipo di autorizzazioni da assegnare di cui all'articolo 7;
  - b) la caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'art. 7, comma 1 lett. d) da indicarsi a carico del richiedente;
  - c) i requisiti e le condizioni necessari di cui all'art. 11;
  - d) i titoli preferenziali di cui all'art. 12;
  - e) i requisiti che devono possedere i conducenti, di cui all'art. 24;
  - f) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande.

ART. 11

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE.

1. Sono requisiti necessari per **partecipare** alla gara di aggiudicazione di licenza:
  - a) la cittadinanza di uno degli stati membri della C.E.;
  - b) il godimento dei diritti civili e politici;
  - c) l'idoneità morale consistente in:
    - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
    - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
    - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75;
    - non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
    - non aver subito i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423;
    - non siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e alle dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli;
    - non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere posseduto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo avente efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, cooperative, consorzi ecc.). I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dall'istitutore o dal direttore tecnico quando essi siano preposti all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, o di una sede.
3. Sono condizioni necessarie per il **rilascio** della licenza:
  - a) la titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18/06/1931 n. 773, per la rimessa di autoveicoli;
  - b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di noleggio con conducente con autobus;
  - c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie, e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
  - d) **l'idoneità professionale**, attestata dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991, n. 448;
  - e) **l'idoneità finanziaria**, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
  - f) la proprietà, ovvero la **disponibilità** duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'**autobus** da destinare al servizio;
  - g) la disponibilità permanente nel territorio comunale di una **rimessa** e qualora si sia già intestatari di una licenza del comune, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato all'interno di una rimessa, presidiato per almeno 20 ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza di esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 18/06/1931 n. 773, per la rimessa di autoveicoli.

ART. 12  
TITOLI PREFERENZIALI.

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
  - a) la maggiore anzianità, che non sia inferiore a cinque anni, nell'essere assegnatario di noleggio di autobus con conducente (qualsiasi sia la categoria di autobus e qualsiasi sia la capienza dello stesso), purché congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio;
  - b) a parità dell'anzianità suddetta, l'ulteriore anzianità, anche inferiore a cinque anni, nella titolarità di altre licenze di noleggio di autobus con conducente (qualsiasi sia la categoria di autobus e qualsiasi sia la capienza dello stesso), purché congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio;
  - c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;
  - d) la qualità di concessionario da almeno (tre) anni di servizio di linea istituito nel territorio comunale, purché congiunta alla continuità e regolarità nell'esercizio del servizio.
2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano decorsi due anni dall'assegnazione della licenza, viene revocata la licenza stessa.

ART. 13  
DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA.

1. Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo, rivolta al Comune, nella quale deve dichiarare:
  - a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia eventualmente il legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio o della sede legale;
  - b) il codice ed il domicilio fiscale;
  - c) il tipo, le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;
  - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione della licenza l'impegno a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11;
  - e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 12, ed in particolare, per ciò che concerne quello di cui alla lettera c), l'istante deve allegare idonea documentazione; per ciò che concerne quelli di cui alle lettere a), b) e d), il comune ne accerta il possesso ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 07/08/1990, n. 241;
  - f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione tra impiegati ed operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti ed il numero di posizioni del contribuente.
2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante la sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.
3. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza, se non a seguito della pubblicazione del bando.

ART. 14  
LICENZE RISERVATE.

1. Per la categoria di veicoli M2 fino a 24 posti la prima assegnazione è riservata ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima licenza di noleggio di autobus con conducente.

ART. 15  
ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE.

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, pervio atto di **Giunta Comunale**, la Commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di licenze da aggiudicare.
2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle licenze, si ripete il procedimento descritto ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.
3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano situazioni di parità fra 2 o più candidati, si procede a sorteggio.
4. Il verbale di aggiudicazione formulato dal Servizio costituisce parere di cui il parere si avvale per procedere all'assegnazione.

ART. 16  
RILASCIO DELLE LICENZE E DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI.

1. Agli **assegnatari** è data **comunicazione tempestiva a mezzo** di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza, allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il comune provvede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 07/08/1990, n. 241, ad accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b); ove si tratti di prima licenza dell'assegnatario, provvede anche ad accertare il possesso del requisito di cui alla lettera c) acquisendo:
  - a) certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale, in data non anteriore a 6 mesi;
  - b) certificato del Tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16/03/1942, n. 267. Inoltre **il Comune**, decorso **un mese** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne **darà tempestiva comunicazione** all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'assegnatario, **entro 2 mesi** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente deve esibire al comune l'attestato di cui all'art. 11, comma 3, lett. d), affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. e) (c.d. **idoneità finanziaria**). A tal fine deve esibire un affidamento da parte di azienda, o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non

inferiore a 5 miliardi di lire, per un importo di lire 100 milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito al servizio.

5. L'assegnatario infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera f) (c.d. **proprietà o altro**) e, qualora si tratti della sua seconda licenza nel comune, anche quella di cui alla lettera g) (**ufficio amministrativo**) dello stesso comma.
6. Per l'assegnatario di licenza relativa ad autobus di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), il termine di 2 mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. f) è aumentato a **quattro mesi**.
7. Il funzionario, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza.
8. In mancanza di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4, e 5, ovvero di cui al comma 6, il funzionario, sentito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, procede all'avvio del procedimento per la **revoca dell'assegnazione**. Il termine di cui ai commi 3, 4, e 5 del presente articolo può essere prorogato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, di un ulteriore mese, qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

#### ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO.

1. L'intestatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio **non oltre un mese** dal rilascio della medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese, qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

#### ART. 18 SCHEMA DI LICENZA.

1. La licenza comunale contiene:
  - a) le generalità ed il codice fiscale dell'intestatario, e, nel caso in cui questi sia il legale rappresentante della società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
  - b) numero di targa e telaio dell'autobus destinato al servizio;
  - c) tipo dell'autobus, numero dei posti utili, e classificazione ai sensi dell'art. 7;
  - d) generalità dei conducenti;
  - e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli artt. 21 e 32, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
  - f) gli estremi del decreto del dirigente del servizio trasporti della Giunta Regione Marche relativi all'autorizzazione del regolamento comunale.

#### ART. 19 REGISTRO COMUNALE.

1. Il Comune tiene apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere a), b) c), d) ed e), dell'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.
2. I dati annotati sul registro di cui al comma precedente sono comunicati al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche, entro i **trenta giorni** successivi alla registrazione.

ART. 20  
REGISTRO GIORNALIERO DEI VIAGGI.

1. Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al divieto di cui all'art. 30, lettera a), ovvero dell'avvalersi della circostanza di cui all'art. 38, lett. b), l'intestatario, o un suo sostituto, conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio e tiene costantemente aggiornato un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie:
  - generalità del committente del viaggio,
  - generalità del conducente,
  - ora di uscita e di rientro dell'autobus,
  - destinazione,
  - chilometraggio percorso,
  - motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta del Comune e di eventuali altri organi di controllo.

ART. 21  
VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITA' MORALE, FINANZIARIA E PROFESSIONALE.

1. Allo scadere di **ogni quinquennio** dalla data del rilascio di ciascuna licenza, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) (c.d. **idoneità morale**), nonché **finanziaria** di cui all'art. 11, comma 3, lett. e).
2. Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari di licenza all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede a verifiche quinquennali dei requisiti di cui al comma precedente a partire dalla data di rilascio della licenza.
3. Il requisito dell'**idoneità morale** viene meno quando:
  - a) apposite disposizioni di leggi lo prevedano (in particolare D. L.vo legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) ;
  - b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'art. 11, comma 1, lett. c);
  - c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi, e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto (da richiedere agli organi preposti) e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.
4. In ogni momento, qualora venga accertato del comune, in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento della licenza e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 36, lett. c) e 37.

ART. 22  
DURATA DELLA LICENZA.

1. La licenza scade per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

ART. 23  
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA.

1. La licenza è trasferita, **su richiesta dell'intestatario** o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica, o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia intestatario di licenza da 5 anni ed abbia esercitato il servizio continuità;
  - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.
2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una **dichiarazione del cessionario**, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 04/01/1968 n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'art.11, comma 1 (c.d. **requisiti morali**), nonché **l'impegno** a procurarsi le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 07/08/1990 n. 241;
3. In caso di **morte** dell'intestatario la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione del funzionario, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.
4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 04/01/1968 n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo (si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 07/08/1990 n. 241).
5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede, si applica il procedimento istruttorio disciplinato nell'art. 16, commi 2, 3, 4, e 5.
6. Il funzionario, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, comunica al richiedente il **nulla osta al trasferimento**.
7. All'intestatario che abbia trasferito la licenza **non** può essere attribuita altra per concorso pubblico e né può esserne trasferita altra, se **non dopo 5 anni** dal trasferimento della prima.
8. Il nuovo intestatario della licenza comunica l'avvenuta variazione al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.
9. Per opportuna conoscenza il Servizio procederà alla comunicazione delle variazioni al Servizio Trasporti della Regione Marche.

ART. 24  
CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE  
NECESSARIE.

1. I **conduttori** in servizio, sia intestatari di licenza che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, i cui nominativi siano riportati nella licenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **patente** abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce la licenza;

- b) certificato di abilitazione professionale (**C.A.P.**) rilasciato del competente Ufficio Generale della M.C.T.C.;
  - c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti per la guida di veicoli dagli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285;
  - d) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285.

ART. 25  
MODALITA' DEL SERVIZIO.

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore è obbligatorio, in tutte le località carrozzabili, pubbliche e private, purché aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle caratteristiche delle strade ed alle dimensioni e pesi degli autobus, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.
5. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

ART. 26  
ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di familiari, sempre che questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

ART. 27  
SOSPENSIONE DELLA CORSA.

1. Qualora per avaria dell'autobus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare della licenza, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

ART. 28  
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza, eventualmente in solido con il conducente, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.

ART. 29  
OBBLIGHI PER GLI INTESTATARI E PER I CONDUCENTI.

1. Nell'espletamento del servizio, gli intestatari di licenza ed i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo:
  - a) conservare costantemente nell'autobus tutti documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  - b) comunicare al comune il cambiamento di indirizzo di domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 20 della legge 04/01/1968 n. 15;
  - c) presentarsi alle verifiche di cui all'art. 32 e attenersi alle prescrizioni imposte dal comune in seguito alle verifiche stesse;
  - d) visitare diligentemente al termine di ogni viaggio l'interno dell'autobus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive 48 ore;
  - e) esporre all'interno dell'autobus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero della licenza, il numero della targa dell'autobus e le generalità del conducente;
  - f) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di **comunicare al comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa**, alla configurazione societaria, alla ragione e all'oggetto sociale e alla rappresentanza, **entro un mese** dall'avvenuta variazione.

ART. 30  
DIVIETI PER GLI INTESTATARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI.

- Agli intestatari, nonché se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:
- a) procurarsi con stabilità e continuità noleggio in altri comuni;
  - b) far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
  - c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
  - d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
  - e) portare animali propri sull'autobus;
  - f) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri, o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  - h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

ART. 31  
CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS.

1. Gli autobus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un **contrassegno con la scritta "noleggio"** e sono dotati di una **targa posteriore** inamovibile (piombata e rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello della licenza.

Art. 32  
VERIFICA DEGLI AUTOBUS.

1. L'autobus destinato al servizio è sottoposto a verifica relativa ai documenti ed allo stato da parte del Comune ogni qual volta esso lo ritenga opportuno.
2. E' **facoltà del comune** accertare, **prima** dell'immissione in servizio di un autobus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C..
4. Qualora invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il funzionario provvede secondo quanto stabilito all'art. 34.

ART. 33  
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS.

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del funzionario.
2. Gli intestatari, ottenuta dal funzionario l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, per quanto attiene:
  - alla destinazione,
  - all'uso,
  - ai documenti di circolazione
  - ed all'immatricolazione

comunicando gli estremi di identificazione del mezzo al servizio Trasporti della Giunta Regione Marche.

ART. 34  
DIFFIDA.

Il funzionario diffida l'intestatario della licenza quando lo stesso o un suo dipendente:

- a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione;
- b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 29, comma 2, lettere a), b), c) d) ed e) e comma 3;
- c) non eserciti con regolarità il servizio;
- d) effettui servizi abusivi di linea;
- e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
- f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'art. 30, lett. a), b), c) d), e) f) e g)

ART. 35  
SOSPENSIONE DELLA LICENZA.

1. La licenza viene sospesa, per un **periodo non superiore ad un mese**, qualora l'intestatario:
  - a) non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 29, comma 2, lett. f);
  - b) contravvenga al divieto di cui all'art. 30, lett. h);
  - c) effettui il servizio con un cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
  - d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'art. 32.

2. L'autorizzazione è sospesa per un **periodo non superiore a tre mesi** all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa **per tre mesi** nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti a revisioni tecniche obbligatorie per legge.

ART. 36  
REVOCA DELLA LICENZA.

La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario, cui siano già applicati **due provvedimenti di sospensione**, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di **cinque anni dalla data della prima infrazione**, di una terza violazione;
  - b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 3;
  - d) quando venga accertato, nei modi di cui all'art. 24, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lett. a) e b) del medesimo articolo, ovvero alla carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio, o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni;
  - e) qualora, nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 12 (titoli preferenziali), l'assegnatario della licenza abbandoni la struttura associata prima che siano decorsi due anni dall'assegnazione della stessa.
3. Il funzionario comunica la revoca della licenza al Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

ART. 37  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il funzionario, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore del trasporto pubblico, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione, sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. ed il Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

ART. 38  
DECADENZA.

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:
  - a) non inizi il servizio nei termini di cui all'art. 17;
  - b) non eserciti per un **periodo superiore a sei mesi il servizio**, con l'autobus corrispondente alla relativa licenza, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore. I provvedimenti di sequestro, confisca, o fermo amministrativi dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità permanenti o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza,

qualora trascorso un anno dalla data in cui tali status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, il titolare non abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 23. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego di autobus di servizio di linea (purché non sia abusivo, perché altrimenti interviene l'art. 34, lett. d)), sempre che esso si espliciti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

#### ART. 39 TARIFFE.

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza ed il vettore.

#### ART. 40 DISPOSIZIONE TRANSITORIE.

1. Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano titolari di una o più licenze, devono entro tre mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, che subentri nell'intestazione.
2. Gli intestatari di due o più licenze nello stesso comune, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano la disponibilità nel territorio comunale dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. g), hanno un anno di tempo per dotarsi di tale ufficio.
3. Il **registro giornaliero** dei viaggi deve essere adottato, ai sensi dell'art. 20, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### ART. 41 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate da questo Comune ed in particolare il regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 06/11/1981 ad oggetto "*Approvazione nuovo regolamento comunale per il servizio con autoveicoli da rimessa con conducente*", per quanto concerne il noleggio di autobus con conducente.